

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Al signor Presidente
del Consiglio regionale
e, p.c.: Al signor Segretario generale
del Consiglio regionale

oggetto: Parere al "Progetto di legge n. 27. Proposta di legge d'iniziativa della Consigliera Cristina Guarda: "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE DA ATTIVITÀ ANTROPICHE".



In data 11 marzo 2021 il Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi in videoconferenza, esaminato il progetto di legge "*Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività antropiche*", si è espresso con parere favorevole, all'unanimità dei presenti proponendo, all'esame della commissione consigliare competente, le seguenti osservazioni e integrazioni:

PROPOSTE DI MODIFICA:

Art. 1 "Finalità e ambito di applicazione":

Al comma 2, aggiungere le seguenti nuove lettere:

lettera e): alle installazioni e stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 29 nonies della parte II del D.Lgs 152/2006 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

lettera f): alle autorizzazioni uniche che ricomprendano o che comunque tengano luogo di quelle di cui alle lettere precedenti;

Art. 2 "Definizioni":

Eliminare la lettera b).

Art. 3 "Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto olfattivo":

- al comma 1, aggiungere le parole evidenziate in grassetto ed eliminare quelle barrate: "***Il gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza per un nuovo impianto o per una modifica sostanziale o per il trasferimento di un impianto esistente, presenta all'autorità competente, provvede ad allegare***"

- dopo il comma 1, aggiungere il seguente **nuovo comma 1-bis:**

"Per installazioni o impianti esistenti, la documentazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata in occasione del primo rinnovo utile dell'autorizzazione e comunque non oltre 3 anni dalla data di adozione del regolamento tecnico di cui all'art. 6 comma 1, ivi prevedendo gli eventuali interventi di adeguamento necessari

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

per garantire il rispetto della presente legge e degli strumenti di classificazione adottati dai Comuni ai sensi del successivo comma 6”

- dopo il nuovo comma 1-bis, aggiungere il seguente **nuovo comma 1-ter**:

“Per le attività di cui all’art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006, le comunicazioni di cui ai due precedenti commi vanno presentate al Comune di competenza, secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1, lettera l)”

- dopo il nuovo comma 1-ter, aggiungere il seguente **nuovo comma 1-quater**:

“Per le attività di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 1bis, vanno presentate all’Autorità competente, congiuntamente alla comunicazione di adesione all’Autorizzazione di Carattere Generale ove rilasciata, secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1, lettera l)”



Art. 6 “Disciplina tecnico-attuativa”:

- aggiungere la seguente nuova lettera l): *“I criteri per l’individuazione di percorsi semplificati di presentazione delle domande previste all’art. 3, comma 1”;*

- aggiungere la seguente nuova lettera m): *“Le norme tecniche di riferimento per le attività di cui all’art. 272, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/2006”*

ULTERIORI OSSERVAZIONI:

Art. 1 “Finalità e ambito di applicazione”

- a) Al comma 2, lettera c): *Si includono nell’ambito di applicazione le attività di cui all’art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006:*

Tali attività sono ritenute ex lege ad inquinamento scarsamente rilevante e sono pertanto escluse dall’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V. Risulta pertanto inapplicabile per tale categoria l’art. 272 bis nella misura in cui prevede la possibilità di impartire specifiche prescrizioni nell’ambito dell’autorizzazione.

Si ritiene invece aperta la possibilità di intervenire con una norma tecnica di carattere generale, la cui applicazione potrebbe essere autocertificata dall’Azienda al Comune nell’ambito dei procedimenti edilizi di competenza, in analogia a quanto previsto per le relazioni previsionali di impatto acustico di cui all’art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

- b) Al comma 2, lettera c): *Si includono nell’ambito di applicazione le attività di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006.*

Tali attività sono sottoposte a regime di deroga e a procedure semplificate di autorizzazione che non prevedono l’emanazione di un provvedimento esplicito.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Si ritiene auspicabile la previsione di una norma tecnica di carattere generale, la cui applicazione potrebbe essere autocertificata dall'Azienda all'Autorità competente nell'ambito della comunicazione di adesione all'Autorizzazione di carattere generale per attività in deroga.

Art. 3 “Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto olfattivo”

- a) Al comma 1: *Rispetto alla bozza di regolamento nazionale, manca ogni riferimento a una procedura “ordinaria” e a una “semplificata”.*



Si ritiene invece importante tale distinzione, da operare anche attraverso la preventiva individuazione delle categoria di attività che accedono all'una o all'altra per dimensioni e/o per tipologia, per non appesantire eccessivamente le procedure relative ad attività poco impattanti dal punto di vista odorigeno e per le quali risulterebbe decisamente eccessivo l'obbligo di produrre uno studio delle ricadute, nonché per ottimizzare l'attività di controllo preventivo e dedicarla ai casi più significativi e rilevanti.

Non è specificato come vanno gestite le situazioni già esistenti sul territorio.

- b) Comma 6: *si ritiene un punto cruciale e fondamentale della norma.*

Andrebbe ampliato e potenziato il concetto, collegando lo strumento autorizzativo previsto per la singola azienda con quello urbanistico in modo diretto, analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di impatto acustico.

Si tenga in ogni caso presente il parallelo lavoro in corso presso il MATT e le linee guida ARPAV.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Fabio BUI

*Documento firmato digitalmente**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Rif. Prot. Gen. n. 3295 del 19/02/2021

Ufficio Consiglio delle Autonomie Locali

Dirigente: dott.ssa Nicoletta Martorana